

REGOLAMENTO (CE) N. 2166/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

relativo all'apertura di contingenti tariffari per il 2005 applicabili all'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I contingenti tariffari annuali per determinati prodotti agricoli trasformati previsti dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, concernente il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica⁽³⁾ (denominato nel seguito l'«accordo») dovrebbero essere aperti per il 2005.
- (2) I contingenti annuali per i prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 ed ex- 2202 90 10 sono stati esauriti, pertanto in conformità dell'accordo andrebbero aumentati del 10% per l'anno 2005.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitari⁽⁴⁾, stabilisce

norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento siano gestiti nel rispetto di tali norme.

- (4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari relativi alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera che figurano nell'allegato sono aperti in esenzione dal dazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005.

Per le importazioni dei prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato in eccesso rispetto al contingente in esenzione dal dazio si applica un dazio del 9,1%.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 253, dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 341, del 31.12.2003, pag. 1).